

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.

Data 31-01-2017

Oggetto:	Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2017
----------	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trentuno del mese di gennaio alle ore 15:55 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
MORELLI PAOLO	
AMBROGI FABIOLA	
BISACCHI VIRGINIA	
BERNARDINI ALMIRO	
CARLETTI AGNESE	
FASTELLI GILBERTO	
	PARRETTI ORIETTA
ROSSI LUCIANO	
	BOLOGNA GIOVANNA
GORI ALFIO	
	QUADRI LORENZO
Tot. Presenti: 8	Tot. Assenti: 3

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:-----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor MORELLI PAOLO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 [] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
 [] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

PRESO ATTO che:

1. ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
2. per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le aliquote e le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "mille proroghe,

(pubblicato in G.U n. 304 del 30/12/02016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13-07-2015, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 12/05/2016 "Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) relativamente alla componente TARI."

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 30-12-2016 di determinazione dei valori medi delle aree edificabili 2017 ai fini IMU;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto le seguenti modifiche:

- **componente IMU della I.U.C.:**

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) (art. 1, comma 10, lett.a);
- viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);
- a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 10, lett. c);

- viene abrogata l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell'imponibile dei terreni per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
- dal 2016 i terreni esenti dall'IMU in quanto di montagna o della cosiddetta "collina svantaggiata" saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso;
- dal 2016 saranno esenti anche i terreni:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, del D.L. 4/2015, convertito nella legge 34/2015 che assoggettavano all'IMU parte dei terreni collinari e montani (art. 1, comma 13);

- vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);

- l'imposta non si applica anche sugli immobili situati all'estero destinati alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 16);
 - *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015)*
- **componente TASI della I.U.C.:**
 - viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c);
 - nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d);

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54);
- nel 2016 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015);

VISTO l'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “ Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): “*omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*”...a eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI)”,

ATTESO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Individuazione servizi indivisibili	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2017
Viabilità e infrastrutture stradali	111.436,00
Polizia locale	78.278,00
Ufficio Tecnico	111.630,00
TOTALE	201.644,00

di dare atto che a fronte delle aliquote previste si stima un gettito di **Euro 11.900,00** con una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili pari al 6%;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 13/07/2015 “Esame ed approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta unica comunale (i.u.c.)”

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.11 del 12/05/2016 “ Imposta unica comunale (i.u.c.) conferma aliquote, detrazioni imu-tasi e coefficienti tari anno 2016;

VISTO che ad oggi non è stato approvato dall’Ato Rifiuti Toscana Sud il Pef 2017;

RITENUTO opportuno in questa fase, non avendo altri dati e dovendo procedere ai sensi della normativa vigente a deliberare le aliquote e tariffe 2017, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, di confermare il Piano Economico Finanziario e le tariffe approvate con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 11 del** 12/05/2016 anche per l’anno 2017;

RICHIAMATO il piano finanziario all'uopo predisposto per l'anno 2016 e che si allega sub lettera A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

VISTE Le tariffe che vengono determinate dal predetto piano finanziario sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche (allegato B);

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;

L'Ass. Rossi chiede se ci sono novità sul sistema della raccolta differenziata c.d. “porta a porta”.

Il Sindaco risponde che esiste un progetto di area e che alcuni comuni hanno aderito. Il Comune di San Casciano dei Bagni per il momento ha deciso di non optare per la raccolta porta a porta che diventa di difficile gestione nei centri storici, specie quanto si tratta per lo più di seconde case e i sacchetti dell'immondizia sarebbero destinati a rimanere per strada tutto il fine settimana prima di essere raccolti. Il Sindaco aggiunge che la proposta dell'amministrazione comunale era stata di prevedere l'ubicazione di cassonetti condominiali in alcuni punti principali di raccolta ma anche questa soluzione presenta un inconveniente costituito dal fatto che in tal modo aumenta la presenza di cassonetti per strada.

Interviene il Cons. Ambrogi, delegata alla materia, per confermare quanto riferito dal Sindaco e precisare che l'idea dell'amministrazione è un servizio di prossimità che si addice meglio al comune di San Casciano dei Bagni e alle sue caratteristiche più del porta a porta. Quanto ai costi, il Cons. Ambrogi sottolinea che gli stessi possono variare a seconda della tipologia di servizio che si sceglie. Ad esempio, esistono anche i cassonetti interrati.

A questo punto, in assenza di altri interventi, esaurita la discussione, con la seguente votazione:

presenti: 8 (otto);

astenuato: 1 (Cons. Gori);

votanti: 7 (sette);

favorevoli: 7 (sette);

contrari: nessuno;

DELIBERA

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), per l’anno 2017:

Imposta municipale propria (IMU)	
Aliquota ordinaria	1,06 %

Abitazione principale , limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,40 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76 %
abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale ed affittate, con contratto registrato , secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998	0,76 %
<i>DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00 €</i>	
<i>I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 58 del 27/06/2014 "Determinazione per l'anno 2014 dei valori venali della aree edificabili ai fini dell'IMU"</i>	

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti comma:	
<ul style="list-style-type: none"> 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...) 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012; 	0,06 %
Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU	Esente
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU	Esente
Alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	Esente

Tassa sui rifiuti (TARI)

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Famiglia 1 Componente	1,55	44,22	
Famiglia 2 Componenti	1,73	79,59	
Famiglia 3 Componenti	1,94	101,70	
Famiglia 4 Componenti	2,07	132,65	

Famiglia 5 Componenti	2,21	159,18	
Famiglia 6 o più Componenti	2,28	181,29	
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti	1,73	79,59	
Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti	1,94	101,70	
Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti	2,07	132,65	
Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti	2,28	181,29	
UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIF FA TOTAL E
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,90	0,69	2,59
Campeggi, distributori carburanti	2,44	0,88	3,32
Stabilimenti balneari	2,67	0,98	3,65
Esposizioni, autosaloni	1,41	0,51	1,92
Alberghi con ristorante	4,28	1,55	5,83
Alberghi senza ristorante	2,44	0,89	3,33
Case di cura e riposo	2,76	1,01	3,77
Uffici, agenzie, studi professionali	3,13	1,14	4,27
Banche ed istituti di credito	1,52	0,56	2,08
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,16	1,15	4,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,45	1,25	4,70
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,87	1,05	3,92
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,42	1,24	4,66
Attività industriali con capannoni di produzione	2,53	0,92	3,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,87	1,05	3,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,49	4,92	16,41
Bar, caffè, pasticceria	10,05	3,69	13,74
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,64	2,77	10,41
Plurilicenze alimentari e/o miste	6,86	2,50	9,36
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,36	4,92	19,28
Discoteche, night club	4,54	1,65	6,19

- di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che a partire dall'anno 2016 si è esclude il pagamento della TASI delle abitazioni principali, in applicazione del comma 14 della LEGGE 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato:

presenti: 8 (otto);
astenuto: 1 (Cons. Gori);
votanti: 7 (sette);
favorevoli: 7 (sette);
contrari: nessuno;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato A

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016

COSTI VARIABILI	COMUNE	ATO	TOTALE
CRT costi raccolta e trasporto RSU		27.815,00	27.815,00
CTS costi trattamento e smaltimento RSU		62.257,00	62.257,00
CRD costi raccolta differenziata		45.931,00	45.931,00
CTR costi trattamento e recupero		-	-
Riduzione parte variabile	-	-	-
TOTALE	-	129.657,00	129.657,00
COSTI FISSI	COMUNE	ATO	TOTALE
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	-	46,00	46,00
Costi accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	28.972,00	-	28.972,00
Costi generali di gestione (CGG)	64.791,00	96.847,00	161.638,00
Costi comuni diversi (CCD)	27.010,00	16.485,00	43.495,00
Altri costi (AC)	12.440,00	9.544,00	21.984,00
Riduzione parte fissa	-	-	-
TOTALE PARZIALE	133.213,00	122.922,00	256.135,00
CK costi d'uso del capitale			
Ammortamenti (AMM)		61.871,00	61.871,00
Accantonamenti (ACC)		6.917,00	6.917,00
Remunerazione (REM)		25.420,00	25.420,00
TOTALE	133.213,00	217.130,00	350.343,00
TOTALE COSTI VARIABILI + FISSI	133.213,00	346.787,00	480.000,00

Allegato B

Tassa sui rifiuti (TARI)			
UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Famiglia 1 Componente	1,55	44,22	
Famiglia 2 Componenti	1,73	79,59	
Famiglia 3 Componenti	1,94	101,70	
Famiglia 4 Componenti	2,07	132,65	
Famiglia 5 Componenti	2,21	159,18	
Famiglia 6 o più Componenti	2,28	181,29	
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti	1,73	79,59	
Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti	1,94	101,70	
Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti	2,07	132,65	
Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti	2,28	181,29	
UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,90	0,69	2,59
Campeggi, distributori carburanti	2,44	0,88	3,32
Stabilimenti balneari	2,67	0,98	3,65
Esposizioni, autosaloni	1,41	0,51	1,92
Alberghi con ristorante	4,28	1,55	5,83
Alberghi senza ristorante	2,44	0,89	3,33
Case di cura e riposo	2,76	1,01	3,77
Uffici, agenzie, studi professionali	3,13	1,14	4,27
Banche ed istituti di credito	1,52	0,56	2,08
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,16	1,15	4,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,45	1,25	4,70
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,87	1,05	3,92
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,42	1,24	4,66
Attività industriali con capannoni di produzione	2,53	0,92	3,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,87	1,05	3,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,49	4,92	16,41
Bar, caffè, pasticceria	10,05	3,69	13,74
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,64	2,77	10,41
Plurilicenze alimentari e/o miste	6,86	2,50	9,36
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,36	4,92	19,28
Discoteche, night club	4,54	1,65	6,19

AREA CONTABILE

Responsabile: Fazzino Giovanni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 1 - 2017

Oggetto: **Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 1 - 2017 .

San Casciano dei Bagni, _____

Il Responsabile
f.to RUSTICI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 1 - 2017 .

San Casciano dei Bagni, _____

Responsabile del Settore Contabile
f.to RUSTICI CINZIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.

IL SINDACO

f.to MORELLI PAOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

. CHIACCHIO ANNALISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....